

# La stima dei conferimenti può incidere sul reato di bancarotta anche nelle srl

La diversità normativa tra spa e srl non può rilevare a fronte dell'univoca indicazione dei soggetti attivi nella norma fallimentare

/ Stefano COMELLINI

Per la Cassazione, che si è espressa sul tema con la sentenza n. [1394](#) depositata ieri, la differente disciplina della stima dei **conferimenti** di beni in natura e di crediti nelle spa e nelle srl, riguardo all'obbligo di controllo dell'amministratore, non rileva ai fini della configurabilità del reato di bancarotta per formazione fittizia del capitale sociale.

Nel caso portato all'attenzione della Corte, agli **amministratori** di una srl fallita veniva contestato il reato di bancarotta societaria e per operazioni dolose (art. 223 comma 2 nn. 1 e 2 L. fall.) per avere concorso a cagionare il dissesto della società dichiarata fallita mediante la commissione di fatti previsti agli artt. 2632 ("formazione fittizia del capitale") e 2621 ("false comunicazioni sociali") c.c.

Le condotte contestate avevano portato, secondo l'originaria contestazione, alla **formazione fittizia del capitale sociale** tramite la rilevante sopravvalutazione del conferimento di beni in natura o di crediti. In particolare, altra società – socio unico della fallita e riconducibile agli stessi ricorrenti – aveva sottoscritto l'intero capitale sociale mediante conferimento di ramo di azienda valutato in parte a capitale, in parte a riserva sovrapprezzo azioni.

Il valore del conferimento veniva ottenuto valutando immobilizzazioni immateriali consistenti in progetti di ricerca e sviluppo che, in realtà, dovevano considerarsi, sempre in ipotesi di accusa, di valore pari a zero per carenza di redditività; risultanza, questa, attestata nella situazione patrimoniale successivamente allegata alla proposta di concordato. Si riferiva, inoltre, a immobilizzazioni materiali che la stessa situazione patrimoniale appena citata avrebbe poi indicato di valore assai inferiore. Dal che conseguiva anche la contestazione del reato di **falso in bilancio** – art. 2621 c.c. richiamato dall'art. 223 comma 2 n. 1 L. fall. – riguardo alle voci patrimonio netto, capitale sociale e riserva da sovrapprezzo da azioni.

Nei **gradi di merito** il ricorrente era stato prosciolto dalle imputazioni relative alla sopravvalutazione delle immobilizzazioni immateriali – conferite alla società di nuova costituzione – ritenendosi, invece, la respon-

sabilità penale per la sopravvalutazione delle immobilizzazioni materiali.

Con riferimento alle prime si era, infatti, ritenuta la possibile prospettiva di guadagno ad esse collegate, non smentita dalla relazione circa la **situazione patrimoniale** allegata alla proposta di concordato, considerato che la valutazione del perito estimatore era stata formulata in periodo di molto precedente, quando la società conferente, non ancora dichiarata fallita, esercitava la propria attività. Riguardo alle immobilizzazioni materiali, i giudici di merito avevano, invece, confrontato l'iscrizione al bilancio delle relative poste operate dalla conferente e la stima – per valore doppio – operata sugli stessi dal perito della curatela.

In questo contesto, di una certa complessità tecnico-contabile, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata rilevandovi una diffusa carenza di motivazione, così rinviando ad altro giudice di merito che si dia adeguatamente carico delle doglianze difensive.

---

## La differenza si può riflettere sul contributo dell'amministratore

---

Tuttavia, su un tema specifico del gravame, la Cassazione si è direttamente espressa: riguardo alla contestazione di formazione fittizia del capitale, la Cassazione ha respinto la tesi proposta dal ricorrente incentrata sulla **disciplina codicistica** della stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti nelle spa e nelle srl.

Per le prime, l'art. 2343 comma 3 c.c. prevede – a pena di nullità (Cass. n. [30020/2011](#)) – il controllo degli amministratori sugli esiti della relazione estimativa. Non così per le seconde – e, quindi, per la società fallita – ai sensi dell'art. 2465 c.c. Per la Corte, la **diversità normativa** non può avere rilievo a fronte dell'univoca indicazione dei soggetti attivi nella norma fallimentare che descrive il reato proprio di bancarotta. Al più, questo elemento potrà riflettersi sul contributo della condotta dell'amministratore nella causazione del dissesto o per la valutazione dell'elemento soggettivo.